

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 26 agosto 2024

In Aosta, il giorno ventisei (26) del mese di agosto dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che l'Assessore Luciano CAVERI è assente.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **996** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE, OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE NEL SETTORE AGRICOLO, DEGLI AIUTI A FONDO PERDUTO PER I DANNI CAUSATI DA CALAMITÀ NATURALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10QUATER DELLA L.R. 17/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 recante la disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, così come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1 e, in particolare, l'articolo 10quater che prevede che possano essere concessi aiuti a fondo perduto a favore delle imprese, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, per i danni subiti in conseguenza di una calamità naturale formalmente riconosciuta con decreto del Presidente della Regione, fino ad un massimo del 100 dei costi ammissibili;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 115, in data 12 febbraio 2024, recante l'approvazione di ulteriori condizioni per la concessione degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 10bis, 10quater, 11, 12, 12bis e 17, comma 1, lettera c), della l.r. 17/2016, esentati dalla procedura di notifica ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022;

precisato che l'articolo 31 della l.r. 17/2016 demanda alla Giunta regionale la definizione, con propria deliberazione, delle condizioni di ammissibilità e ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi relativi alla concessione degli aiuti di cui sopra;

vista, inoltre, la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante l'organizzazione delle attività regionali di protezione civile e, in particolare, l'articolo 21 (Contributi al settore agricolo);

atteso che, come riferito dai competenti uffici, il regime di aiuti al settore agricolo per i danni da calamità naturali di cui all'articolo 21 della sopra citata legge regionale, autorizzato dalla Commissione europea con decisione del 10 aprile 2013 e scaduto il 31 dicembre 2018, è stato successivamente gestito dalla Struttura protezione civile in regime di "de minimis" agricolo ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, con un limite massimo di importo concedibile pari a 25.000 euro ad impresa, tenuti in considerazione anche gli altri aiuti in "de minimis" agricolo già concessi alla medesima nel triennio finanziario di riferimento;

considerato che i competenti uffici della Struttura consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali propongono che per la concessione di aiuti a copertura di danni materiali e perdite di reddito al settore agricolo causati da calamità naturali, si applichi la l.r. 17/2016 e quindi il regime di nuova istituzione di cui al sopraccitato articolo 10quater;

vista la bozza dei criteri applicativi per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 10quater della l.r. 17/2016, predisposta in maniera congiunta dagli uffici competenti del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco e del Dipartimento agricoltura, che prevede una ripartizione di competenze nell'istruttoria delle domande e relativa concessione degli aiuti tra il Dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco e la Struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali in ragione delle specifiche competenze acquisite nella gestione della valutazione dei danni materiali rispettivamente a fabbricati ad uso aziendale e ad attrezzature, macchinari, terreni, scorte e altri mezzi di produzione, nonché delle perdite di reddito.

ritenuto di approvare tali criteri, ivi compreso il riparto di competenze tra il Dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco e la Struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558, in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario

gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Capo della protezione civile del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco e dal dirigente della Struttura consorzi di miglioramento fondiario, consorzierie e produzioni vegetali del Dipartimento agricoltura e, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta congiunta del Presidente della Regione, Renzo Testolin, e dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) di stabilire che per la concessione degli aiuti a fondo perduto a favore delle imprese, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo per i danni subiti in conseguenza di una calamità naturale formalmente riconosciuta si applichi l'articolo 10quater della l.r. 17/2016;
- 2) di approvare i criteri applicativi per la concessione alle imprese, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo degli aiuti a fondo perduto per compensare i danni causati da calamità naturali, ai sensi dell'articolo 10quater della l.r. 17/2016, contenuti nell'allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che gli aiuti di cui il precedente punto 1) trovano copertura, per quanto riguarda gli aiuti per i danni materiali sulle disponibilità assegnate al capitolo n. U0028060 "Contributi agli investimenti a imprese agricole per il ripristino dei danni materiali causati da avversità atmosferiche e calamità naturali" e, per quanto riguarda gli aiuti per le perdite di reddito nel limite delle disponibilità assegnate al capitolo n. U0022739 "Trasferimenti correnti a imprese agricole a titolo di indennizzo per i danni causati da avversità atmosferiche e calamità naturali", del bilancio finanziario della Regione per il triennio 2024/2026 che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, come stabilito dall'articolo 31, comma 2 della l.r. 17/2016, e sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it/agricoltura.

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE AGLI AIUTI REGIONALI PREVISTI
DALL'ARTICOLO 10 QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2016, N. 17**

1. Ambito di applicazione e tipologia d'intervento

- 1.1. I presenti criteri applicativi disciplinano gli aiuti per i danni causati da calamità naturali previsti dall'articolo 10quater della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 "Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", di seguito denominata "legge".
- 1.2. Trattasi di aiuti a fondo perduto al fine di compensare le imprese, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, per i danni subiti come conseguenza diretta di una calamità naturale formalmente riconosciuta con decreto del Presidente della Regione, ai sensi della legge regionale del 18 gennaio 2001 n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile).
- 1.3. Per calamità naturali si intendono terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale.
- 1.4. I danni includono:
- a) le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione;
 - b) i danni materiali ad attivi quali:
 - b.1) fabbricati ad uso aziendale;
 - b.2) attrezzature e macchinari, scorte, terreni e altri mezzi di produzione.
- 1.5. Tale regime di aiuti è stato comunicato in esenzione alla Commissione Europea e registrato dalla medesima con il numero: 112902; il suo periodo di vigenza è compreso fra il 13/02/2024 e il 30/06/2030.
- 1.6. I danni subiti dalle abitazioni civili, quali l'alloggio di conduzione dell'imprenditore agricolo, per effetto di una calamità naturale, sono oggetto di risarcimento ai sensi dell'art. 22 (Contributi per le abitazioni e per i beni mobili) della legge regione 5/2001 e non rientrano nel campo di applicazione dei presenti criteri applicativi.

2. Beneficiari

- 2.1. Possono beneficiare degli aiuti le imprese operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.

3. Requisiti soggettivi

3.1. Per accedere agli aiuti in oggetto, i richiedenti devono alla data del verificarsi dell'evento e al momento della presentazione della domanda:

- a) essere un'impresa titolare di partita IVA, operante sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) avere la sede legale o operativa dell'attività all'interno del territorio della Regione Valle d'Aosta;
- c) detenere un fascicolo aziendale SIAN validato in data precedente alla presentazione della domanda di aiuto;
- d) dimostrare una Produzione Standard (PS) minima pari a 8.000 euro al momento della presentazione della domanda; fanno eccezione le imprese che hanno subito danni materiali esclusivamente ai terreni ad uso agricolo;
- e) non ricadere nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del medesimo d.lgs.;
- f) avere, nel caso di aziende apistiche, che commercializzano il proprio prodotto, un numero di alveari superiore a 10 ed essere in possesso dei requisiti sanitari relativi ai locali di smielatura. Sono esclusi dall'aiuto gli apicoltori registrati in BDN API con attività "produzione per autoconsumo".

3.2. Sono escluse dall'aiuto in oggetto le imprese:

- a) destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti ricevuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, causa di esclusione verificabile attraverso la visura Deggendorf;
- b) in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, causa di esclusione verificabile attraverso la visura camerale, fatta eccezione per il caso in cui l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dalla calamità naturale;
- c) che presentano una situazione di irregolarità contributiva, causa di esclusione verificabile attraverso il servizio Durc online.

4. Requisiti oggettivi

4.1. I danni di cui al punto 1.4, lettere a) e b) possono essere oggetto di compensazione a condizione che:

- a) siano una conseguenza diretta della calamità naturale, formalmente riconosciuta come tale con decreto del Presidente della Regione;
- b) l'impresa agricola abbia presentato all'indirizzo di posta elettronica PEI segnalazioni-danni-calamita@regione.vda.it, utilizzando il modello allegato, una segnalazione di danno entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento avverso, termine elevato a sei mesi per i conduttori di alpeggi e mayen solo in caso di impossibilità a raggiungere le località interessate, e fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. n. 5/2001;

- c) l'impresa agricola abbia un idoneo titolo d'uso dell'attivo danneggiato;
- d) la spesa ritenuta ammissibile sia superiore a 2.000 euro.

5. Modalità di calcolo dell'aiuto ammissibile riferito alla perdita di reddito e ai danni materiali

5.1. I danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, sono valutati dalla struttura regionale competente che concede gli aiuti, anche avvalendosi di un esperto indipendente incaricato dalla medesima o da un'impresa di assicurazione.

5.2. Il calcolo dei danni subiti è effettuato a livello dei singoli beneficiari e per singole colture o tipologie assimilabili. La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

- a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata la calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno

dal

- b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti la calamità naturale per il prezzo medio di vendita ricavato

La perdita di reddito è quindi uguale a: (produzione media dei 3 anni precedenti la calamità x prezzo medio di vendita dei 3 anni precedenti) – (produzione dell'anno della calamità x prezzo medio di vendita dell'anno della calamità).

5.3. Nel caso in cui una impresa fosse stata costituita meno di tre anni prima della data in cui si è manifestata la calamità naturale, il riferimento ai periodi di tre anni è inteso come riferito alla quantità prodotta e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, nel settore nazionale o regionale colpito dall'evento climatico avverso.

5.4. L'importo della perdita di reddito può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa della calamità naturale.

5.5. Da tale importo della perdita di reddito sono detratti i costi non sostenuti a causa dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.

5.6. I quantitativi dei prodotti agricoli e i prezzi medi di vendita devono essere dimostrati attraverso opportuna documentazione contabile e fiscale dell'impresa, sulla base di quanto previsto dall'allegato I alle presenti disposizioni.

5.7. I danni materiali ad attivi quali fabbricati ad uso aziendale, attrezzature e macchinari, terreni, scorte e altri mezzi di produzione sono calcolati sulla base dei costi di riparazione/ripristino o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità naturale.

- 5.8. Tale calcolo non supera i costi di riparazione e ripristino o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità naturale.
- 5.9. Sono da considerare ammissibili anche le spese tecniche, di progettazione e di perizia sostenute dall'impresa al fine di garantire la riparazione di attrezzature e macchinari o il ripristino di scorte, fabbricati e terreni danneggiati, nel limite di quanto stabilito dall'allegato II alle presenti disposizioni.
- 5.10. Gli aiuti per danni materiali agli attivi, causati dalle calamità naturali, non sono cumulabili con gli aiuti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da eventi climatici di cui art. 5 della l.r. 17/2016.

6. Intensità dell'aiuto

- 6.1. Nel caso di perdite di produzione e di danni ad attrezzature, macchinari, scorte e altri mezzi di produzione l'aiuto è concesso nella seguente misura percentuale massima rispetto all'importo del danno ritenuto ammissibile:
- a) 80% nel caso di ripresa dell'attività svolta prima dell'evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale e di ripristino/riparazione del bene danneggiato;
 - b) 40% nel caso di non ripresa dell'attività svolta prima dell'evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale e di non ripristino/riparazione del bene danneggiato.
- 6.2. Nel caso di danni a terreni, l'aiuto è concesso, previa valutazione da parte della Struttura competente della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica dell'intervento di ripristino, nella misura percentuale massima del 100% dell'importo del danno ritenuto ammissibile, nel caso di ripristino del bene danneggiato e ripresa dell'attività svolta prima dell'evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale. Nessun aiuto sarà concesso in caso di mancato ripristino del terreno.
- 6.3. Nel caso di danni a fabbricati ad uso agricolo l'aiuto è concesso nella seguente misura percentuale massima rispetto all'importo del danno ritenuto ammissibile:
- a) 75% nel caso di ripresa dell'attività svolta prima dell'evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale e con ripristino/riparazione del fabbricato danneggiato;
 - b) 40% nel caso di ripresa dell'attività svolta prima dell'evento avverso in altra parte del territorio regionale senza ripristino/riparazione del fabbricato danneggiato;
 - c) 55% nel caso di non ripresa dell'attività svolta prima dell'evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale ma con ripristino/riparazione del fabbricato danneggiato;

d) 20% nel caso di non ripresa dell'attività svolta prima dell'evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale e di non ripristino/riparazione del fabbricato danneggiato.

6.4 Nel caso in cui i danni siano oggetto di un risarcimento assicurativo che corrisponda ad almeno il 50% dell'importo del danno ritenuto ammissibile, gli aiuti di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3 sono concessi sull'intero importo del danno ritenuto ammissibile, fermo restando l'intensità massima complessiva del 100%. Nel caso in cui il risarcimento assicurativo ottenuto o disposto dall'impresa assicuratrice sia inferiore alla suddetta percentuale, gli aiuti di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3 sono concessi limitatamente alla parte residua dell'importo del danno ritenuto ammissibile, non risarcita dall'impresa assicuratrice.

6.5 Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, l'ammontare della percentuale di contribuzione potrà essere diminuito, secondo un principio di solidarietà, al fine di riconoscere un indennizzo a tutte le aziende danneggiate la cui domanda risulti ammissibile e ridotto in misura proporzionale tra gli aventi diritto.

7. Presentazione della domanda di aiuto

7.1. I soggetti interessati devono presentare domanda entro i termini e secondo le modalità indicate in bandi specifici per ogni singolo evento calamitoso.

7.2. La domanda di aiuto deve essere presentata dalle singole imprese o, alternativamente, per loro conto, dal rappresentante legale del Consorzio di miglioramento fondiario cui fa capo il comprensorio all'interno del quale ricadono le superfici aziendali danneggiate. In tal caso le singole imprese sono comunque tenute a presentare la segnalazione di danni specifici per la propria attività produttiva ai sensi del punto 4.1 lettera b).

7.3. La domanda di aiuto deve essere presentata, corredata della documentazione e nel termine previsto dallo specifico bando, presso le strutture competenti.

7.4. La domanda di aiuto deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) nome e dimensione dell'impresa, nonché denominazione del Consorzio di miglioramento fondiario e nome del rappresentante legale nel caso in cui la domanda sia materialmente presentata dal Consorzio per conto delle imprese aderenti;
- b) descrizione delle perdite e danni subiti, nonché dati relativi alla calamità naturale;
- c) dichiarazione di aver/non aver percepito/richiesto alcuna somma a titolo di indennizzo assicurativo;
- d) dichiarazione di aver/non aver presentato altre domande di aiuto per i medesimi danni nell'ambito di altre misure nazionali o unionali.

7.5. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e documenti richiesti, pena la non ricevibilità della stessa.

7.6. In sede di pubblicazione del bando, verranno esplicitati i documenti contabili da trasmettere e l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria delle istanze.

8. Strutture e soggetti coinvolti

8.1. La competenza per l'istruttoria delle domande e relativa concessione degli aiuti è ripartita nel modo seguente:

- Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco per i danni materiali a fabbricati ad uso aziendale;
- Struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali del Dipartimento agricoltura per le perdite di reddito e danni materiali ad attrezzature, macchinari, scorte, terreni e altri mezzi di produzione.

8.2. Il procedimento amministrativo per la concessione dell'aiuto vede coinvolte nell'ambito delle Strutture competenti i seguenti soggetti:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il responsabile dell'istruttoria;
- c) la commissione tecnica.

8.3. Il responsabile del procedimento è il Dirigente della struttura regionale competente.

Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è, rispettivamente, il Segretario generale della Regione e il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura.

Il responsabile dell'istruttoria è il tecnico che predispone l'istruttoria delle pratiche.

8.4. Nell'ambito di ognuna delle Strutture competenti è istituita una commissione tecnica composta da:

- a) il responsabile del procedimento o suo delegato con funzione di presidente;
- b) il funzionario dell'ufficio competente;
- c) il tecnico responsabile dell'istruttoria;
- d) eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risultasse necessario acquisire pareri tecnici specifici.

8.5. La commissione, convocata dai soggetti di cui al precedente punto 8.2, procede alla validazione dell'istruttoria condotta dal tecnico responsabile in merito:

- a) alla convalida del danno come diretta conseguenza della calamità naturale;
- b) all'approvazione della spesa ammissibile;
- c) all'eventuale definizione di prescrizioni;
- d) alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.

La commissione può, inoltre, assumere decisioni per aspetti specifici non disciplinati dai presenti criteri applicativi e dal bando specifico di cui al punto 7.1.

8.6. Le decisioni della commissione tecnica sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

9. Procedimento di concessione dell'aiuto

- 9.1. L'istruttoria delle domande di aiuto è volta a verificare:
- a) la correttezza e la completezza della documentazione presentata, ai fini dell'ammissibilità, nonché la sottoscrizione da parte del richiedente;
 - b) il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità mediante la consultazione delle apposite banche dati da parte del responsabile dell'istruttoria;
 - c) la coerenza con la segnalazione presentata con le risultanze degli accertamenti in campo eseguiti dai tecnici subito dopo l'evento nei territori interessati, tenendo conto della delimitazione operata con apposito decreto;
 - d) per quanto possibile, la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rivenienti da banche dati anche di altre amministrazioni;
 - e) eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o europee o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, al fine delle necessarie riduzioni del contributo.
- 9.2. La modalità di presentazione della domanda è a bando. I termini del bando sono stabiliti dalla struttura competente in seguito ad ogni evento calamitoso entro 3 anni dal verificarsi della calamità naturale e gli aiuti sono versati entro 4 anni a decorrere da tale data. Il bando è approvato tramite provvedimento dirigenziale.
- 9.3. Entro 15 giorni dalla chiusura del bando il responsabile del procedimento dà notizia ai richiedenti dell'avvio del procedimento, ove possibile mediante PEC.
- 9.4. In caso di incompletezza delle documentazioni trasmesse, il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria, può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'integrazione delle stesse. Trascorso il termine di cui al presente punto senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.
- 9.5. Il mancato possesso anche di una sola delle condizioni di ammissibilità comporta l'esclusione dal beneficio. L'esclusione è comunicata al richiedente che, nei successivi 10 giorni, può controdedurre fornendo la dimostrazione del possesso del requisito. Non sono ammesse regolarizzazioni postume, salvo in caso di riconoscimento di errore palese.
- 9.6. Il rigetto della domanda, in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni, è disposto con comunicazione di conclusione del procedimento.
- 9.7. Entro i termini stabiliti nello specifico bando la struttura competente completa l'istruttoria, definendo l'elenco delle pratiche ammissibili all'aiuto, determina le spese ammissibili, gli aiuti concedibili e comunica al richiedente le determinazioni in merito.
- 9.8. Entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni in merito all'ammissibilità all'aiuto e alla determinazione della spesa ammessa, il richiedente ha facoltà di presentare alla commissione tecnica motivata richiesta di riesame del parere espresso.
- 9.9. Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di riesame la commissione tecnica si esprime in merito.

9.10. Entro 20 giorni dall'esito di cui al punto 9.9 il dirigente della struttura competente, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, predispone l'atto per la concessione dell'aiuto.

10. Revoca dell'aiuto

10.1. L'aiuto è revocato:

- a) nel caso in cui il beneficiario formuli istanza di rinuncia all'aiuto successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo;
- b) nel caso in cui il beneficiario ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- c) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione dell'aiuto emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione;
- d) nel caso in cui il beneficiario non abbia provveduto a ripristinare/riparare il bene danneggiato, entro i termini stabiliti dal bando specifico, nelle ipotesi di cui ai punti 6.1 lett. a), 6.2 e 6.3 lett. a) e c) e fatta salva la possibilità di massimo due proroghe concedibili con provvedimento del dirigente della Struttura competente, su richiesta motivata del beneficiario, qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore.

10.2. Nel caso di cui al punto 10.1, lettera a), il provvedimento di revoca ha per oggetto unicamente l'importo concesso.

10.3. Nel caso di cui al punto 10.1, lettere b) e c), la revoca comporta l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, l'ammontare dell'aiuto percepito maggiorato di una penale pari al 10% del medesimo ammontare.

10.4. Nel caso di cui al punto 10.1, lettera d), la revoca comporta l'obbligo di restituire la quota di aiuto percepito indebitamente a causa del mancato ripristino maggiorato di una penale pari al 5% del medesimo ammontare.

11. Sanzioni

11.1. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai fini della concessione dell'aiuto, il beneficiario, oltre alla revoca dell'aiuto ai sensi del precedente punto 10.1, lettera c), incorre secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di aiuto erogato di importo pari o inferiore a euro 3.996,96, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

12. Trattamento dei dati

- 12.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nella "Legge", che ha previsto un aiuto a fondo perduto per i danni causati da calamità naturali.
- 12.2. La Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di titolare e responsabile del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegate al trattamento sono le Strutture regionali competenti di cui al paragrafo 8. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:
- i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti), dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'istanza, dei delegati alla trasmissione;
 - l'IBAN del richiedente l'aiuto;
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
 - i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).
- 12.3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dell'aiuto, per le verifiche successive sulla spettanza dell'aiuto e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
- 12.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
- 12.5. I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario dell'aiuto per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.
- 12.6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere l'aiuto a fondo perduto.

13. Norme transitorie

13.1. I presenti criteri, fatta eccezione per le disposizioni attinenti alla modalità di presentazione della segnalazione di danno, si applicano anche ai danni determinati da calamità naturali verificatesi in data antecedente all'approvazione degli stessi, purché calamità e relativi danni non siano precedenti al 1 settembre 2021.

ALLEGATO I

MODALITÀ DI CALCOLO DELL'AIUTO AMMISSIBILE

Calcolo dei danni subiti relativi alla perdita di reddito

Determinazione della produzione

Al fine della determinazione dei quantitativi prodotti nell'anno in cui si è verificata la calamità naturale e nel triennio precedente, si seguono le indicazioni di seguito riportate e distinte per tipologia culturale.

Tipologia beneficiario	Tipologia produzione	Modalità di calcolo
Imprenditori agricoli conferitori Co.Fruits	frutta e ortaggi	prodotto conferito dal singolo richiedente
Imprenditori agricoli non conferitori Co.Fruits	frutta e ortaggi	documentazione contabile
Imprenditori agricoli non conferenti alla Co.Fruits che operano in regime di esonero dagli adempimenti IVA ai sensi del comma 6 articolo 34 del DPR n. 633/72	frutta e ortaggi	Media della produzione annuale
Imprenditori agricoli	vite	dichiarazione di produzione presentata annualmente dai produttori, ai sensi dell'articolo 58 della Legge 238 del 12 dicembre 2016
Imprenditori agricoli	miele	documentazione contabile
Imprenditori agricoli	colture foraggere	documentazione contabile

Determinazione del prezzo per il triennio precedente rispetto all'anno in cui si è verificata la calamità naturale

Al fine della determinazione del prezzo di realizzo nel triennio precedente in cui si è verificato l'evento avverso, si seguono le indicazioni di seguito riportate e distinte per tipologia culturale.

Tipologia beneficiario	Tipologia produzione	Modalità di calcolo
Imprenditori agricoli conferitori Co.Fruits	frutta e ortaggi	prezzo medio liquidato dalla Co.Fruits al singolo socio
Imprenditori agricoli non conferitori Co.Fruits	frutta e ortaggi	documentazione contabile
Imprenditori agricoli conferitori a cooperativa	vite	prezzo medio liquidato dalla cooperativa operante nella zona coinvolta dall'avversità distinto in uva atta a diventare vino da tavola o vino DOC
Imprenditori agricoli non trasformatori non conferitori a cooperativa	vite	documentazione contabile
Imprenditori agricoli trasformatori non conferitori a cooperativa	vite	documentazione contabile
Imprenditori agricoli conferitori Co.Fruits	miele	prezzo medio liquidato dalla Co.Fruits al singolo socio
Imprenditori agricoli non conferitori Co.Fruits	miele	documentazione contabile
Imprenditori agricoli	culture foraggere	documentazione contabile

Determinazione del prezzo per l'anno in cui si è verificata la calamità naturale

Al fine della determinazione del prezzo di realizzo nell'anno in cui si è verificato l'evento avverso, si seguono le indicazioni di seguito riportate e distinte per tipologia culturale.

Tipologia beneficiario	Tipologia produzione	Modalità di calcolo
Imprenditori agricoli conferitori Co.Fruits	frutta e ortaggi	prezzo medio liquidato dalla Co.Fruits al singolo socio
Imprenditori agricoli non conferitori Co.Fruits	frutta e ortaggi	documentazione contabile
Imprenditori agricoli conferitori a cooperativa	vite	prezzo medio liquidato dalla cooperativa operante nella zona coinvolta dall'avversità distinto in uva atta a diventare vino da tavola o vino DOC
Imprenditori agricoli non trasformatori non conferitori a cooperativa	vite	documentazione contabile

Imprenditori agricoli trasformatori non conferitori a cooperativa	vite	documentazione contabile
Imprenditori agricoli conferitori Co.Fruits	miele	prezzo medio liquidato dalla Co.Fruits al singolo socio
Imprenditori agricoli non conferitori Co.Fruits	miele	documentazione contabile
Imprenditori agricoli	colture foraggere	valore desumibile dal mercato del foraggio

Determinazione del contributo per i danni materiali ad attrezzature, macchinari, scorte, terreni e fabbricati ad uso aziendale

I danni materiali ad attivi quali fabbricati ad uso aziendale, attrezzature e macchinari, terreni, scorte e altri mezzi di produzione sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità naturale.

Tale calcolo non supera i costi di riparazione/ripristino o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità naturale.

Terreni

Sono indennizzabili solamente i terreni identificati come parcelle presenti nel fascicolo aziendale dell'impresa che abbiano subito danni diretti in seguito alla calamità naturale.

La perizia, relativa ai danni a terreni, redatta da un professionista incaricato dal richiedente dovrà descrivere in maniera dettagliata:

- gli identificativi catastali degli appezzamenti;
- la superficie interessata;
- la tipologia di danno;
- una stima dei danni subiti sulla base dei costi di ripristino.

Attrezzature e macchinari

Sono indennizzabili solamente le attrezzature e i macchinari risultanti nel registro UMA o documentate con fatture di acquisto.

Eventuali attrezzature e macchinari danneggiati potranno essere oggetto di risarcimento nel limite della loro funzionalità all'utilizzo agricolo con esclusione pertanto di attrezzature e macchinari d'epoca o comunque assimilabili a beni di lusso.

La perizia, relativa ai danni ad attrezzature e macchinari, redatta da un professionista incaricato dal richiedente dovrà descrivere in maniera dettagliata:

- i beni strumentali in modo da consentirne una precisa individuazione;

- stima dei danni subiti, quantificandoli in base al valore dei beni danneggiati, tenendo conto del valore di vita residua degli stessi e della funzionalità degli stessi rispetto all'attività dell'impresa.

In considerazione della notevole variabilità del numero degli anni di vita probabile per i diversi tipi di macchinari e attrezzature, il calcolo del coefficiente di deprezzamento, sarà calcolato secondo le modalità previste nei singoli bandi.

Scorte morte (mangimi, fieno e foraggi)

Sono indennizzabili le scorte documentate con fatture di acquisto. Nel caso di mancata produzione o perdita di fieno e foraggi reimpiegati a livello aziendale, la determinazione del contributo potrà avvenire sulla base delle fatture di acquisto del fieno e dei foraggi acquistati in sostituzione dei primi.

Bestiame e piante annuali e arboree poliennali

Bestiame

Sono indennizzabili i capi iscritti alla BDN (Banca dati nazionale).

Il valore di riferimento per gli ovini, i caprini ed i bovini, rientranti nel patrimonio zootecnico, sarà calcolato secondo le modalità previste nei singoli bandi.

Piante annuali e arboree poliennali

Sono indennizzabili le colture presenti sul fascicolo aziendale SIAN del richiedente.

Coltura	Valore di riferimento
Vite	Costo standard e documentazione contabile
Melo	Costo standard e documentazione contabile
Altre colture poliennali	Documentazione contabile

Fabbricati aziendali

È ammessa a contributo la riparazione di fabbricati funzionali all'attività agricola (ad esempio stalle, fienili, depositi, casere, locali di trasformazione e commercializzazione, ecc) dei quali il richiedente usufruisce a titolo reale o a titolo d'uso. Non sono concessi aiuti per indennizzare i danni subiti su alloggi di conduzione dell'azienda agricola.

Sono ammessi a contributo i danni subiti da unità immobiliari iscritti al Catasto dei fabbricati. Non sono ammessi a contributo i danni subiti da unità immobiliari prive di autorizzazione o concessione edilizia.

La perizia, relativa ai danni a fabbricati ad uso aziendale, redatta da un professionista incaricato dal richiedente dovrà descrivere in maniera dettagliata:

- gli immobili, in modo da consentirne una precisa individuazione e la loro localizzazione (Comune, mappale, foglio e parcella);
- stima dei danni subiti, quantificandoli in base al valore dei beni danneggiati, tenendo conto del valore di vita residua degli stessi e della funzionalità degli stessi rispetto all'attività dell'impresa.

La stima deve altresì tenere conto del deprezzamento del bene, il quale viene stabilito in relazione alla vetustà e allo stato di conservazione sulla base delle tabelle seguenti:

ETÀ DELL'EDIFICIO, RIFERITA ALL'ANNO DICOSTRUZIONE O DI UN ULTIMO RESTAURO E/O RISTRUTTURAZIONE	DEPREZZAMENTO
5 ANNI	2%
10 ANNI	4%
15 ANNI	6%
20 ANNI	9%
25 ANNI	12%
30 ANNI	15%
35 ANNI	20%
40 ANNI	25%
45 ANNI	30%
50 ANNI	35%
OLTRE 50 ANNI	40%

In caso di ripristino dell'immobile, la perizia di stima, redatta nella formula di computo metrico estimativo, deve fare riferimento all'Elenco Prezzi Regionale di riferimento, a garanzia della omogeneità delle valutazioni dell'intervento, tendente a restituire la situazione precedente al danneggiamento.

ALLEGATO II

LIMITI DI FINANZIABILITÀ PER SPESE TECNICHE E PERIZIE

	Modalità di calcolo-Perizie
Fabbricati ad uso aziendale	<p>75% nel caso di ripresa dell'attività svolta prima dell'evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale e con ripristino/riparazione del fabbricato danneggiato;</p> <p>40% nel caso di ripresa dell'attività svolta prima dell'evento avverso in altra parte del territorio regionale senza ripristino/riparazione del fabbricato danneggiato;</p> <p>55% nel caso di non ripresa dell'attività svolta prima</p>

	<p>dell'evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale ma con ripristino/riparazione del fabbricato danneggiato;</p> <p>20% nel caso di non ripresa dell'attività svolta prima dell'evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale e di non ripristino/riparazione del fabbricato danneggiato.</p>
Terreni	100% in caso di ripristino
Attrezzature, macchinari, scorte	<p>80% in caso di ripristino/riparazione</p> <p>40% in caso di mancato ripristino/riparazione</p>

Le spese tecniche sostenute per il ripristino sono ammissibili nella misura percentuale massima del 10% del danno ritenuto ammissibile.

ALLEGATO III

Documento di segnalazione dei danni subiti

SEGNALAZIONE DANNI da calamità naturali (art. 10quater l.r. 17/2016)

EVENTO CALAMITOSO _____ del _____

La/Il sottoscritta/o _____,

nato/a il _____, a _____,

residente nel Comune di _____,

Via/Fraz. _____, n. _____.

telefono n. _____, PEC _____

nella sua qualità di:

titolare dell'impresa individuale

2. danni agli attivi diversi dai fabbricati ad uso aziendale
(terreni, macchinari e attrezzature, scorte e altri mezzi di produzione):

Attivi danneggiati	Comune	Foglio	Particelle	Unità di misura	Quantità danneggiata

Descrizione sintetica del tipo di danno agli attivi:

3. danni ai fabbricati ad uso aziendale

Fabbricati danneggiati	Comune	Foglio	Particelle	Unità di misura	Quantità danneggiata

Descrizione sintetica del tipo di danno agli attivi:

- di essere a conoscenza che **la presente dichiarazione ha valenza esclusiva di segnalazione dei danni subiti e non vale come istanza di aiuto;**
- di essere consapevole che **la segnalazione dei danni va fatta entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento,** al fine di consentire l'accertamento del danno, necessario per il calcolo dell'incidenza del medesimo nei territori colpiti e l'eventuale delimitazione in tempo utile per l'adozione del decreto del Presidente della Regione;
- di essere a conoscenza che **ai fini della concessione degli aiuti possono beneficiare degli interventi le imprese, operanti sul territorio regionali nel settore agricolo, titolari di fascicolo aziendale.**

Allegare documentazione:

- fotocopia di documento d'identità in corso di validità

documentazione fotografica

Luogo e data

Firma